

anticipazione che andrà mano a mano riducendosi, nel tempo, con lo svolgimento dei contratti di assicurazione. L'azienda deve, a nostro avviso, considerare nello stesso modo i compensi accordati alle compagnie che ce dettero il loro portafoglio all'Istituto. Anche qui trattasi di spese di acquisizione, le quali — in quanto trovano capienza nel premio corrisposto dagli assicurati rispetto al costo del rischio e al costo amministrativo dei contratti e nei proventi che derivano all'azienda in corrispondenza delle varie cause di eli minazione dei contratti — si ammortizzano sincronamente allo svolgimento del portafoglio .

Qui è perciò che , pur non avendo l'articolo 58 del nostro Statuto stabilito alcun limite al piano di ammortamento dei compensi accordati alle compagnie per la cessione dei rispettivi portafogli , a noi pare prudente di estendere al portafoglio preconstituito non solo il limite derivante dalla disposizione della let